

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 7/C (2000/2001)

Si dà atto che la Commissione d'Appello Federale,
nella riunione tenutasi in Roma il 12 ottobre 2000,
ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri.:

De Lise Dr. Pasquale - Presidente; Marchitello Dr. Claudio, Martucci Dr. Antonio, Pisani Massamormile Dr. Carlo, Torri Dr. Ettore - Componenti; Bravi Dr. Carlo, Rappresentante dell'A.I.A.; Segretario: Nocente Dr. Massimo.

1 - APPELLO DELLA S.S. ADRIANO FLACCO PESCARA PN AVVERSO LA DECLARATORIA DI ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE SACCHINI VICTOR (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 21/D - Riunione del 17.2.2000)

La C.A.F., in accoglimento dell'appello come innanzi proposto dalla S.S. Adriano Flacco Pescara PN di Pescara, annulla l'impugnata delibera, ripristinando il tesseramento del calciatore Sacchini Victor in favore della società appellante, datato 9.9.1995. Ordina la restituzione della tassa versata.

2 - RICORSO PER REVOCAZIONE DELL'A.S. AUGUSTA AVVERSO IL MANCATO DEFERIMENTO DELLA S.S. LAZIO CALCIO A CINQUE PER ARCHIVIAZIONE, DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE; DEGLI ATTI IN ORDINE ALL'EVENTUALE TESSERAMENTO DEL PROPRIO CALCIATORE PASSANISI MASSIMO (Provvedimento del Procuratore Federale dell'1.8.2000)

La C.A.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione come sopra proposto dall'A.S. Augusta di Augusta (Siracusa) e dispone l'incameramento della tassa versata.

3 - APPELLO DELL'U.S. REAL VAL BAGANZA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA REAL VAL BAGANZA/AURORA DEL 27.8.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff: n. 7 bis del 19.9.2000)

La C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dell'U.S. Real Val Baganza di Sala Baganza (Parma) ed ordina l'incameramento della relativa tassa.

4 - APPELLO DELL'A.S. PROCALCIO ITALIA AVVERSO LA DECLARATORIA DI ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE CRISTIN LUCA ED IL DEFERIMENTO ALLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PRESSO IL COMITATO REGIONALE LAZIO (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 10/D - Riunione del 4.11.1999)

La C.A.F. respinge l'appello come innanzi. proposto dall'A.S. Procalcio Italia di Roma e dispone incamerarsi la relativa tassa.

5 - APPELLO DEL F.C. BOLZANO 1996-BOZEN 1996 AVVERSO LE SANZIONI DELLA AMMENDA DI L. 800.000 E DELL'INIBIZIONE FINO AL 28.10.2000 AL SIG. MASTEN CHRISTIAN, LORO INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE TRENINO ALTO ADIGE RISPETTIVAMENTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 ED AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA 2 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Trentino:Alto Adige - Com. Uff. n. 13 del 28.9.2000)

La C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dall'art. 35 n. 4 lett. d) C.G.S., l'appello come sopra proposto dal F.C. Bolzano 1996-Bozen 1996 di Bolzano ed ordina l'incameramento della relativa tassa.

6 - APPELLO DEL CALCIATORE GRILLI LUCA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 20.10.2000, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega . Professionisti Serie C - -Com. Uff. n. 25/C del 27.9.2000)

La C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dal calciatore Grilli Luca ed ordina l'incameramento della tassa versata.

Il testo integrale delle suddette delibere sarà riportato sul fascicolo delle decisioni della C.A.F., che sarà pubblicato a cura della F.I.G.C. e rimesso agli Organi federali ed alle parti interessate.

Pubblicato in Roma il 13 ottobre 2000

II. SEGRETARIO GENERALE
Dott. Guglielmo Petrosino

IL PRESIDENTE
Avv. Luciano Nizzola